

Norme & Tributi



NT+LAVORO Premi Inail
Sul sito Inail è stato pubblicato il modello di domanda OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

per l'anno 2026. Contemplati 71 tipi di interventi.
di **Antonio Carlo Scacco**
La versione integrale dell'articolo su: ntpluslavoro.ilssole24ore.com

Regime fiscale variabile per l'auto aziendale riassegnata

Lavoro

Il prelievo cambia in relazione al momento in cui viene data al dipendente

Invece in caso di proroga si mantengono le condizioni di partenza

Cristian Valsiglio



ADOBESTOCK

La proroga consolida il regime fiscale delle auto a uso promiscuo, la riassegnazione no, e dal 2025 potranno essere tassate in tre modi:

- la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024, basata su coefficienti di tassazione tra il 25% e il 60% a seconda dell'emissione di Co2 del veicolo, resta applicabile per le vetture già consegnate nel 2024 e per quelle già ordinate nel 2024 purché consegnate nel primo semestre del 2025;

- la nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che prevede coefficienti di tassazione tra il 10% e il 50% e favorisce i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e i veicoli elettrici plug-in ibridi, è applicabile a condizione che l'immatricolazione, il contratto e la

concessione del veicolo sia avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2025.

- nelle restanti fattispecie è applicabile il valore «normale» del bene in base all'articolo 51, comma 3, primo periodo del Tuir, che comporta la tassazione dell'auto prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell'indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.

Inoltre, è bene ricordare che il valore fiscale dell'auto concessa ai dipendenti, per il triennio 2025-2027, alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo nel periodo di imposta è esente fino a mille euro o 2mila euro per i lavoratori con figli a carico.

Nuove regole.

Da quest'anno norme differenti e regime transitorio per l'uso promiscuo

In merito alle disposizioni in questione, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 10/2025, ha trattato anche gli effetti fiscali delle proroghe del contratto di assegnazione e della riassegnazione dell'auto a uso promiscuo. La proroga consente di estendere la durata del contratto di concessione del veicolo in uso promiscuo fermo restando il regime fiscale previsto dal 2025 alla legge di Bilancio.

pendente ma per più tempo e alle stesse condizioni. In questo caso il regime tributario non cambia, se era applicabile la disciplina in essere al 2024, la medesima resta applicabile fino a scadenza.

La riassegnazione, invece, comporta il cambio di destinazione del veicolo. La medesima auto è concessa a un altro dipendente attraverso la stipula di un nuovo contratto; in questo caso è applicabile la disciplina in essere al momento della riassegnazione. Pertanto, in caso di veicolo già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024, si dovrà applicare la disciplina in essere al 2024 se la concessione in uso promiscuo dell'auto è avvenuta entro il 30 giugno 2025.

Se la medesima auto sarà riassegnata da luglio si applicherà la tassazione secondo il valore «normale», non ricorrendo le condizioni ai fini dell'applicabilità sia della disciplina transitoria sia di quella prevista dal 2025. Invece, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applicherà il regime fiscale previsto dal 2025 alla legge di Bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eutanasia oggi di nuovo all'esame della Corte costituzionale

Giustizia

Udienza pubblica sul reato di omicidio del consenziente

Giovanni Negri

L'eutanasia approda questa mattina all'esame della Corte costituzionale, dove è in programma un'udienza assai attesa. In discussione la legittimità della norma del Codice penale, l'articolo 579, che tuttora punisce l'omicidio del consenziente. Dove a venire condannata è la persona che attua la volontà altrui di procedere al suicidio, anche quando la persona malata, per impossibilità fisica e assenza di disposizioni, non può procedere in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione del farmaco letale non sono accettate per scelta motivata e non irragionevole.

A sollevare la questione è il tribunale di Firenze per il quale la condotta di agevolazione o istigazione al suicidio, prevista dall'articolo 580 del Codice, da una parte è vicina a quella di omicidio del consenziente, soprattutto nei casi di «aiuto a morire» praticati in situazioni terminali di vita. Tuttavia, in via interpretativa, è impossibile inquadrare la condotta di chi provoca materialmente la morte sostituendosi in pratica all'aspirante suicida, nel reato invece di aiuto o istigazione al suicidio e quindi, alle condizioni già delineate dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, nell'area di non punibilità. L'aiuto al suicidio presuppone infatti che l'atto sia comunque compiuto direttamente dal malato, nonostante la presenza di una condotta estranea di agevolazione, e che lo stesso mantenga il controllo sull'azione.

Neppure è possibile, ricordano i giudici toscani, estendere le condizioni dettate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 alla diversa fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 579 del codice penale.

E allora, per l'ordinanza di rinvio alla Consulta, si profila un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. A parità di condizioni (persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili) il diritto all'autodeterminazione del paziente viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosommini-

Impossibile l'estensione di quanto già deciso per aiuto o istigazione al suicidio

strazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di espressione della malattia e dalla sua progressione.

Il caso che sarà esaminato oggi nell'udienza pubblica della Consulta è quello di una donna di 55 anni, colpita da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Possiede tutti i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2019, però non è fisicamente in grado di assumere autonomamente il farmaco letale: è completamente paralizzato dal collo in giù, ha difficoltà nel deglutire e dipende dai suoi caregiver per tutte le attività quotidiane; inoltre ha rifiutato la sedazione profonda nella volontà di conservare lucidità e coscienza sino alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studi, rimborsi chilometrici deducibili in toto

Cassazione

Le trasferte devono essere nell'interesse dell'associazione

Giorgio Gavelli

I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri componenti per l'utilizzo dell'autovettura personale nell'ambito di trasferte inerenti l'attività professionale sono integralmente deducibili e non subiscono le limitazioni dell'articolo 164 del Tuir: così ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza 18364/2025, che segue di pochi mesi l'ordinanza 4226/2025 di analogo contenuto.

Le associazioni professionali possono essere intestatarie della carta di circolazione di autoveicoli ma la situazione, come ogni «com-

proprietà», è assai scomoda. Una delle modalità con cui, operativamente, si procede è quella che prevede che l'associato (spesso privo di partita Iva propria) addebiti, generalmente in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell'autovettura personale in conseguenza dei soli viaggi (documentati) sostenuti a favore dell'associazione professionale, la quale deduce integralmente tali importi che, per l'associato, costituiscono meri rimborsi patrimoniali. Questa modalità è talvolta contestata dai verificatori, che ritengono (parzialmente o integralmente) in deducibili gli importi, in quanto riconosciuti dall'articolo 95, comma 3, del Tuir solo a favore di dipendenti e amministratori non professionali, ma non previsti espressamente dall'articolo 54 del Tuir. Secondo questa tesi, l'unica modalità di deduzione possibile sarebbe quella (limitata) di cui all'articolo 164 del Tuir, con conseguenze paradossali. Ci si dimentica, in sostanza, che

la forfettizzazione dell'inerenza prevista dal legislatore (peraltro con percentuali assai discutibili) ha senso quando un bene viene utilizzato promiscuamente sia per un'attività d'impresa, arte o professione sia per i trasferimenti di svago o, comunque, a scopo personale, mentre è priva di significato se vi è la dimostrazione che i costi sono solo quelli sostenuti per tale attività, essendo già depurati all'origine di quelli non inerenti. Se si perde di vista questo concetto riesce molto difficile spiegare per quale motivo lo studio associato possa dedurre integralmente i chilometri della segretaria che si reca, con la propria auto, a depositare il ricorso in Commissione tributaria e non quelli dell'associato professionista che va a discuterlo. Giustamente la Corte osserva che «ricorrendo la stretta strumentalità della spesa di trasporto all'attività professionale propria dell'associazione (o a seconda dei casi dell'impresa), ove il trasporto sia ef-

fettuato con mezzo proprio dell'associato, la stessa sarà regolarmente deducibile in quanto soggetta non alla disciplina delle - propria di beni strumentali - ma a quella delle - proprie - che però appunto possono essere addebiti anche ad altri usi - di cui all'articolo 164 Tuir in esame, bensì a quello generale di cui all'articolo 54 Tuir».

In passato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 febbraio 2022) sul tema ci furono pronunce contrastanti (si vedano le ordinanze 776/2022 e 2831/2022), ma, attualmente, sembra che la Corte abbia ben chiara la questione, che, ovviamente, va salvaguardata a livello probatorio. I rimborsi devono riguardare esclusivamente trasferte operate nell'interesse (documentabile) dello studio associato, perché solo in tal modo si giustifica l'inerenza integrale che rende del tutto superflua (ed errata) l'applicazione dell'articolo 164 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Benigni vince in Cassazione

Registro

Imposta fissa sulla vendita del capitale di una società da conferimento d'azienda

Angelo Busani

La vendita di una quota rappresentativa dell'intero capitale di una società rinveniente da un conferimento d'azienda non è riquificabile come se fosse una cessione d'azienda: si deve applicare quindi l'imposta di registro in misura fissa (e non, come pretendeva l'Agenzia, in misura proporzionale all'aliquota del 3 per cento). Lo afferma, per l'ennesima volta, la Cassazione nella ordinanza 18374 del 7 luglio 2025; una decisione che, stante la sua nota ripetitività, non farebbe più notizia, se non fosse che il contribuente protagonista del contenzioso era Roberto Benigni: il popolare attore, dopo esser uscito soccombente nei giudizi di primo e secondo grado, ha pertanto ricevuto riconoscimento della perseveranza dimostrata nel sostenere le proprie ragioni fino in Cassazione, in quanto, nelle more del giudizio, ha potuto approfittare della svolta epocale che è stata impressa alla materia della tassazione degli atti presentati per la registrazione dalle modifiche apportate all'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro (dalla legge 205/2017) e dalle sentenze della Corte costituzionale 158/2020 e 39/2021.

Anteriormente, gli uffici e la Cassazione attribuivano valore alla rilevanza economica degli atti sottoposti

alla registrazione, alla loro concatenazione e agli elementi extratestuali che suffragassero questo atteggiamento interpretativo di natura sostanziale, del che anche Benigni ha fatto le spese. Oggi invece è diventata pacifica una impostazione diametralmente opposta:

- la registrazione deve appuntarsi sulla natura giuridica degli atti presentati per la registrazione, senza potersi scavarne alla ricerca dei loro effetti economici, con la conseguenza che una cessione di quote societarie non può essere guardata come se fosse una cessione di azienda;
- gli atti devono essere tassati nella



ROBERTO BENIGNI
L'attore ha avuto ragione nei confronti dell'agenzia delle Entrate

loro individualità, senza poter considerare unitariamente una loro pretesa concatenazione, con la conseguenza che non si può leggere come cessione d'azienda una combinazione tra un atto recante un conferimento d'azienda e un altro atto avente a oggetto la cessione delle quote societarie rinvenienti da detto conferimento;

- gli elementi da considerare per applicare l'imposta di registro sono quelli che risultano dal singolo atto sottoposto a registrazione e non possono essere cercati altrove, cosicché, anche per questa ragione, un atto che ha per oggetto la cessione di quote di società non può essere tassato come se contenesse una cessione d'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendita di farmacia con accordo sospensivo

Presidi della salute

Il trasferimento della licenza è soggetto al decreto dell'Asl competente

Samuele Barilla

La cessione di una farmacia è un momento delicato e strategico per tutti gli attori coinvolti. Per una transazione sicura e trasparente, è fondamentale affrontare tutti gli aspetti legali e operativi.

Prima va verificata la conformità dell'azienda farmaceutica rispetto alla normativa vigente. È essenziale che tutte le autorizzazioni siano valide, non siano soggette a provvedimenti di sospensione o revoca e che non vi siano contenziosi in corso con le autorità sanitarie. La verifica in-

clude la conformità alle norme sulla sicurezza, l'adeguatezza degli spazi e la presenza di eventuali irregolarità pregresse. Può essere utile verificare che il Comune ove insiste la farmacia non abbia in programma l'ampliamento della pianta organica: nuova apertura potrebbe impattare significativamente sul valore della farmacia oggetto di cessione.

La due diligence è il cuore della valutazione prima della cessione. Come per gli altri settori industriali prevede alcune verifiche:

- controlli su eventuali contenziosi fiscali, conformità delle dichiarazioni, regolarità contributiva;
- revisione dei contratti, loro durata, clausole di recesso, penali o condizioni sospensive;
- analisi societaria, verifica dello statuto, eventuali patti parasociali, titolarità delle quote, situazioni di debito o passività nascoste. Sono cruciali le posizioni debitorie nei rapporti con fornitori, distribu-

tori e grossisti. Per evitare sorprese ed eventuali successive contestazioni, occorre verificare che tutti i debiti siano contabilizzati.

Ove si scelga la cessione d'azienda e il cedente sia un'impresa individuale o una società di persone, se il debito non figura nelle scritture contabili obbligatorie, il compratore può ritenersi ragionevolmente al riparo da pendenze non registrate. Per giurisprudenza consolidata, inoltre, l'onere della prova dell'esistenza del debito resta sul creditore. Se si sceglie la cessione di quote, con esse si trasmettono non solo tutti i diritti connessi, ma anche le obbligazioni e gli eventuali debiti, anche se non conosciuti al momento della cessione.

Conti, magazzino e nuove aperture impattano sul valore dell'attività che viene ceduta

© RIPRODUZIONE RISERVATA